DECISIONE N. 588/80/CECA DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 1980

relativa alla sorveglianza comunitaria a posteriori sulle importazioni di taluni prodotti siderurgici contemplati nel trattato CECA, originari di determinati paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 74,

considerando che con decisione 76/32/CECA [1] la Commissione ha instaurato una sorveglianza comunitaria a posteriori nei confronti delle importazioni di taluni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA, originari di determinati paesi terzi ;

considerando che le importazioni nella Comunità di taluni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA sono assoggettate dal 5 maggio 1977 ad un sistema di sorveglianza comunitaria preliminare le cui disposizioni sono state integrate e modificate con raccomandazione n. 2002/79/CECA [2] della Commissione ;

considerando che, tenuto conto delle particolarità di tale sistema di sorveglianza preliminare, le disposizioni della decisione 76/32/CECA non consentono più di assicurare una conoscenza approfondita ed uniforme dell'evoluzione delle importazioni realizzate e delle condizioni di prezzo alle quali sono state fatte, e che pertanto occorre modificarle e completarle,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le importazioni nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato I, originari dei paesi terzi indicati nell'allegato II, sono assoggettate ad una sorveglianza comunitaria a posteriori.

Articolo 2

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro i primi dieci giorni di ogni mese :

a) le quantità in tonnellate delle importazioni realizzate nel mese anteriore a quello che precede tale comunicazione ;

b) i prezzi, per tonnellata, dei prodotti importati, calcolati sulla base dei prezzi cif franco frontiera.

2. Le comunicazioni degli Stati membri devono contenere :

a) la ripartizione per prodotto, secondo le sottovoci della tariffa doganale comune e i relativi numeri del codice Nimexe ;

b) la ripartizione per paese di origine ;

c) l'indicazione distinta, all'interno del totale per paese di origine e per prodotto, delle quantità che non sono state importate direttamente dal paese di origine e, in tal caso, l'indicazione del paese di provenienza ; l'informazione deve essere comunicata non appena disponibile ;

d) l'indicazione delle tonnellate, per prodotto, riesportate fuori della Comunità dopo perfezionamento attivo, l'informazione sarà comunicata non appena disponibile.

3. Ai fini dell'applicazione della presente decisione, si considera paese di provenienza l'ultimo paese terzo intermediario nel quale il prodotto in questione è stato oggetto di soste o di operazioni giuridiche non inerenti al trasporto.

Articolo 3

La decisione 76/32/CECA è abrogata.

Articolo 4

La presente decisione è notificata agli Stati membri e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

La presente decisione entra in vigore per ogni Stato membro il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.* Essa è applicabile fino al 31 dicembre 1980.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1980.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 7 del 14. 1. 1976, pag. 15.
[2] GU n. L 231 del 13. 9. 1979, pag. 15.

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci
73.01 B	73.01-21 ; 23 ; 25 ; 27	Ghise ematiti
73.01 C	73.01-31 ; 35	Ghise fosforose
73.01 D	73.01-41 ; 49	Ghise diverse da ghisa specolare (spiegel), da ghise ematiti e da ghise fosforose
73.02 A I	73.02-11	Ferro-manganese contenente, in peso, più di 2 % di carlone (ferro-manganese carburato)
73.06 B	73.06-20	Lingotti
73.07 A I	73.07-12	Blumi e billette di ferro o di acciaio, laminati (1)
73.07 B I	73.07-21 ; 24	Bramme e bidoni di ferro o di acciaio, laminati (1)
73.08	73.08-01 ; 03 ; 05 ; 07 ; 21 ; 25 ; 29 ; 41 ; 45 ; 49	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio
73.10 A I	73.10-11	Vergella o bordione di ferro o di acciaio
73.10 A II	73.10-13	Barre di ferro o di acciaio per cemento armato o calcestruzzo che comportano dentellature, collarini, cavità o rilievi di scarsa importanza ottenuti durante la laminazione e che hanno subito o no una torsione dopo la laminazione
	73.10-16	Altre barre per cemento armato o calcestruzzo, diverse da quelle che comportano dentellature collanti, cavità o rilievi di scarsa importanza subiti dopo la laminazione
		Barre piene di ferro o di acciaio, semplicemente laminate o estruse a caldo, diverse dalle barre per cemento armato o calcestruzzo
73.11 A I	73.11-11 ; 12 ; 14 ; 16 ; 19	Profilati di ferro o di acciaio, semplicemente laminati o estrusi a caldo
73.12 A	73.12-11 ; 19	Nastri di ferro o di acciaio, semplicemente laminati a caldo
73.13 A II	73.13-16	Lamiere dette « magnetiche », di ferro o di acciaio, diverse da quelle aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,25 watt
73.13 B I a)	73.13-17 ; 19 ; 21 ; 23 ;	Lamiere di ferro o di acciaio, diverse da quelle dette « magnetiche », semplicemente laminate a caldo, dello spessore di 2 mm o più
		Lamiere di ferro o di acciaio, diverse da quelle dette « magnetiche », semplacemente laminuate a caldo, dello spessore di 2 mm o più
73.13 B II b)	73.13-43 ; 45	Lamiere di ferro o di acciaio, diverse da quelle dette « magnetiche », semplicemente laminate a freddo, dello spessore di più di 1 mm ma meno di 3 mm
73.13 B II c)	73.13-47 ; 49	Lamiere di ferro o di acciaio, diverse da quelle dette « magnetiche », semplicemente laminate a freddo, dello spessore di 1 mm o meno
73.13 B IV b) 1	73.13-64	Lamiere stagnate ; latta
73.13 B IV c)	73.13-67 ; 68 ; 72 ; 74 ;	Lamiere di ferro o di acciaio, diverse da quelle dette « magnetiche », zincate
73.15 A I b) 2	73.61-50	Blumi, billette, bramme, bidoni in acciai fini al carbonio, non fucinati (1)
73.15 A V b) 1	73.63-21	Vergella in acciai fini al carbonio
73.15 B I b) 2 aa)	73.71-53	Blumi, billette, bramme, bidoni in acciaio inossidabili o refrattari (1)
73.15 B I b) 2 bb)	73.71-54	Blumi, billette, bramme, bidoni — in acciai rapidi (1)
73.15 B I b) 2 cc)	73.71-55	Blumi, billette, bramme, bidoni — in acciai al S, Pb e P (1)
73.15 B I b) 2 dd)	73.71-56	Blumi, billette, bramme, bidoni — in acciai mangano-silicosi (1)
73.15 B I b) 2 ee)	73.71-59	Blumi, billette, bramme, bidoni — in altri acciai legati (1)

(1) Compresi i prodotti nella stessa forma in colata continua.

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci
73.15 B V b) 1 aa)	73.73-23	Vergella in acciai inossidabili o refrattari
73.15 B V b) 1 bb)	73.73-24	Vergella in acciai rapidi
73.15 B V b) 1 cc)	73.73-25	Vergella in acciai al S, Pb e P
73.15 B V b) 1 dd)	73.73-26	Vergella in acciai mangano-silicosi
73.15 B V b) 1 ee)	73.73-29	Vergella in altri acciai legati
73.15 B V b) 2 aa)	73.73-33	Barre, vergella e profilati semplicemente laminati o estrusi a caldo in acciai inossidabili o refrattari
73.15 B V b) 2 bb)	73.73-34	Barre, vergella e profilati in acciai rapidi semplicemente laminati estrusi a caldo
73.15 B V b) 2 cc)	73.73-35	Barre, vergella e profilati semplicemente laminati o estrusi a caldo in acciai al S, Pb e P
73.15 B V b) 2 dd)	73.73-36	Barre, vergella e profilati semplicemente laminati o estrusi a caldo in acciai mangano-silicosi
73.15 B V b) 2 ee)	73.73-39	Barre, vergella e profilati semplicemente laminati o estrusi a caldo in altri acciai legati
73.15 B VII a) 2	73-75-19	Lamiere dette « magnetiche » aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt superiore a 0,75 watt
73.15 B VII b) 1 aa) 11	73.75-23	Lamiere semplicemente laminate a caldo di spessore superiore a 4,75 mm in acciai inossidabili e refrattari
73.15 B VII b) 1 aa) 22	73.75-24	Lamiere semplicemente laminate a caldo di uno spessore superiore a 4,75 mm in acciai rapidi
73.15 B VII b) 1 aa) 33	73.75-29	Lamiere semplicemente laminate a caldo di uno spessore superiore a 4,75 mm — in acciai legati
73.15 B VII b) 1 bb) 11	73.75-33	Lamiere semplicemente laminate a caldo di uno spessore da 3 mm a 4,75 mm in acciai inossidabili e refrattari
73.15 B VII b) 1 bb) 22	73.75-34	Lamiere semplicemente laminate a caldo di uno spessore da 3 mm a 4,75 mm, in acciai rapidi
73.15 B VII b) 1 bb) 33	73.75-39	Lamiere semplicemente laminate a caldo di uno spessore da 3 mm a 4,75 mm, in acciai legati
73.15 B VII b) 1 cc) 11	73.75-43	Lamiere semplicemente laminate a caldo di uno spessore inferiore a 3 mm in acciai inossidabili e refrattari
73.15 B VII b) 1 cc) 22	73.75-44	Lamiere semplicemente laminate a caldo di uno spessore inferiore a 3 mm, in acciai rapidi
73.15 B VII b) 1 cc) 33	73.75-49	Lamiere semplicemente laminate a caldo di uno spessore inferiore a 3 mm, in acciai legati
73.15 B VII b) 2 bb) 11	73.75-63	Lamiere semplicemente laminate a freddo di uno spessore inferiore a 3 mm in acciai inossidabili e refrattari
73.15 B VII b) 2 bb) 22	73.75-64	Lamiere semplicemente laminate a freddo di uno spessore inferiore a 3 mm in acciai rapidi
73.15 B VII 2 bb) 33	73.75-69	Lamiere semplicemente laminate a freddo di uno spessore inferiore a 3 mm in acciai legati

ALLEGATO II

Elenco dei paesi

Algeria
Argentina
Australia
Austria
Brasile
Bulgaria
Canada
Cecoslovacchia
Cina
Corea del Sud
Egitto
Finlandia
Giappone
Grecia
Norvegia
Polonia
Portogallo
Repubblica democratica tedesca
Romania
Spagna
Stati Uniti d'America
Sud Africa
Svezia
Svizzera
Taiwan
Unione Sovietica
Ungheria
Venezuela
Yugoslavia